

	CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI DELLA COMUNITÀ	
	MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	
	La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.	
	Il presente atto viene stipulato ai fini dell'utilizzo di locali presso la	
	Comunità Montana del Sebino Bresciano da adibire ad uffici da parte	
	<i>del Consorzio Forestale SEBINFOR.</i>	
	Il presente atto convenzionale, pertanto, regola i rapporti	
	- TRA -	
	- la COMUNITA MONTANA SEBINO BRESCIANO , rappresentata	
	dalla Presidente Sig. Marco Ghitti, intervenuto in nome e per conto e	
	nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato, domiciliato presso la	
	Comunità Montana del Sebino Bresciano - via Roma, 41 - 25057 Sale	
	Marasino (BS) - Cod. Fisc. 80018850174	
	- E -	
	- il CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR ,	
	rappresentato dal Presidente ing. Silvio Mori, intervenuto in nome e	
	per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato -	
	domiciliato presso la sede legale del Consorzio in Via Roma n.41,	
	Sale Marasino (BS), Cod. Fisc. 98096890177, Partita IVA	
	02198450989;	
	- PREMESSO -	
	- che la Comunità Montana Sebino Bresciano (di seguito denominata	
	Comunità Montana) è socia del Consorzio Forestale Sebinfor (di	
	seguito denominato Consorzio) costituitosi con atto costitutivo del 28	
	Marzo 2001 a firma del Notaio Dario Ambrosini e registrato all'Ufficio	

Registro di Brescia il 4 aprile 2001 n. 96.552 rep. gen. not.;

- che la Comunità Montana è proprietaria dell'immobile sito in via Roma 41, in Sale Marasino (BS), adibito a sede legale della Comunità Montana del Sebino Bresciano e che al piano primo è situata una nuova sezione est indipendente, oggetto di recente ristrutturazione, costituita da locale "openspace" adibita ad uffici, wc e anti-wc, atrio di ingresso esclusivo con ascensore ad uso comune; spazi come meglio identificati in retinatura gialla sulla cartografia allegata;

- che nelle porzioni di immobile come sopra individuate, il Consorzio
ha allestito la propria sede amministrativa ed i relativi uffici tecnici e
che la Comunità Montana ritiene opportuno disporre con il Consorzio
l'atto convenzionale per la concessione in uso dei locali sopra
specificati;

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1) La Comunità Montana concede in uso al Consorzio, nella persona del Presidente Ing. Silvio Mori, che accetta, presso il piano primo della sede legale della Comunità Montana del Sebino Bresciano in Via Roma n. 41, la nuova sezione est indipendente, oggetto di recente ristrutturazione, costituita da locale “openspace” adibita ad uffici, wc e anti-wc, atrio di ingresso esclusivo con ascensore ad uso comune; spazi come meglio identificati in retinatura gialla sulla cartografia allegata. Il locale “openspace” risulta fornito di condizionatori elettrici non programmabili con funzione “caldo/freddo/deumidificazione”, il wc è dotato di boiler elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria,

	l'illuminazione interna ed esterna risulta con lampade a LED. Si	
	concede l'utilizzo a titolo gratuito dell'acqua potabile e il	
	posizionamento del server e switch relativo di rete nella sala server	
	nella sede della Comunità Montana in condivisione con il server	
	dell'Ente. A tal fine si manleva da qualsiasi responsabilità la Comunità	
	Montana per danni occorrenti al server del Consorzio Forestale.	
	L'accesso ai locali risulta indipendente ed è garantita dalla nuova	
	scala sul fronte sud-ovest della facciata principale, dal quale si accede	
	all'atrio esclusivo. L'ascensore risulta ad uso comune con la Comunità	
	Montana e collega i piani interrato-terra e primo. Si concedono in uso	
	n.2 posti auto nel parcheggio esterno scoperto e n.1 posto auto	
	coperto nel garage di proprietà della Comunità Montana.	
	2) I locali vengono consegnati in buone condizioni;	
	3) Rimangono a carico del Consorzio l'attivazione del contatore	
	dell'energia elettrica (contatore già realizzato coi lavori di	
	ristrutturazione), l'allacciamento alla linea telefonica/internet (non	
	risultano predisposte linee di allaccio), la pulizia e il rinnovo della	
	tinteggiatura degli spazi concessi, l'eventuale predisposizione di	
	sistema di allarme indipendente, nonché tutti gli oneri di manutenzione	
	ordinaria legata all'utilizzo degli spazi. Eventuali manutenzioni	
	straordinarie saranno valutate caso per caso in funzione della causa	
	che ne ha prodotto l'esigenza;	
	4) Il Consorzio si impegna a compartecipare alle eventuali spese	
	"condominiali" per la manutenzione degli spazi comuni che saranno	
	concordate sulla base delle effettive spese sostenute per le stesse;	

	5) l'utilizzo degli spazi concessi può avvenire secondo le esigenze del	
	Consorzio, avendo cura di segnalare alla Comunità Montana con	
	congruo anticipo l'utilizzo extra orario di lavoro, in orario serale o in	
	giorni non lavorativi/festivi al fine di permettere solo nel caso siano	
	necessarie eventuali modifiche da apportare ai sistemi di sorveglianza	
	e allarme per motivi di sicurezza;	
	Il Consorzio si impegna a conservare con la dovuta diligenza i locali	
	assegnati e le attrezzature e i mobili presenti negli uffici e non potrà in	
	alcun caso cedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, né il	
	possesso dei locali assegnati in via esclusiva;	
	6) Il Consorzio si impegna ad eseguire n.8 tagli/sfalci annui alle aree	
	verdi adiacenti la sede della Comunità Montana, oltre allo smaltimento	
	della frazione vegetale e delle ramaglie derivanti dalle lavorazioni;	
	7) Il Consorzio s'impegna a segnalare tempestivamente ogni	
	situazione che richieda una pronta riparazione da parte del	
	proprietario e, in caso d'urgenza, a adoperarsi per evitare	
	l'aggravamento ed eventuali danni o pericoli di danno;	
	8) La durata della Convenzione, definita di comune accordo tra le	
	parti, è fissata in anni tre (3), dal 01/01/2025 al 31/12/2027, con	
	opzione di rinnovo per ulteriori anni tre (3) fino al 31/12/2030, valutate	
	le esigenze dell'Ente e con atto espresso dalle parti;	
	Comunità Montana e Consorzio hanno entrambi facoltà di rescissione	
	dell'accordo, comunicandolo alla controparte con un anticipo non	
	inferiore a sei mesi rispetto alla scadenza prevista;	
	9) Alla scadenza della Convenzione i locali dovranno essere restituiti	

